



COMUNE DI SORSO

Provincia di Sassari

ORDINANZA N.28 DEL 16/11/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 (CORONA VIRUS)

IL SINDACO

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 04 novembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

VISTO il DPCM 7 settembre 2020 pubblicato sulla G.U. n. 222 del 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che proroga al 15 ottobre 2020 i termini della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, così come modificato dal suddetto Decreto Legge 30 Luglio 2020 n. 83, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25 marzo 2020 recante “Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19”, che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

VISTO l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

TENUTO CONTO del Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RICHIAMATE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

ESAMINATA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto del 2020;

VISTI i provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

RILEVATO che si sta registrando un incremento di casi positivi sul territorio comunale;

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

RILEVATO che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche e che a questo scopo appare fondamentale confermare l'obbligatorietà dell'utilizzo delle mascherine sia al chiuso che all'aperto;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D. Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

RITENUTO utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e

distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Sorso;

ORDINA

1. **Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 è fatto obbligo sull'intero territorio comunale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto** a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

L'obbligo pertanto di indossare la mascherina protettiva delle vie respiratorie vige sempre nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici frequentati da altri utenti in quanto nella suddetta circostanza non vi è alcuna certezza di preservare in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi.

La mascherina deve essere indossata correttamente, ovvero deve coprire l'intera parte del viso che va dal mento sino al di sopra del naso. Indossare irregolarmente la mascherina, come ad esempio tenendola sotto il mento equivale a non indossarla e configura inottemperanza alle prescrizioni imposte per contenere il diffondersi dell'emergenza epidemiologica. Resta inteso che è vietata qualsivoglia forma di assembramento, anche se si utilizza un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, e che deve essere sempre costantemente assicurata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Sono esclusi dall'obbligo di indossare i suddetti dispositivi:

- a) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- b) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- c) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

2. **Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti in tutto il territorio comunale esclusivamente gli spostamenti motivati** da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

3. **Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00 e il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.** Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

4. **I gestori dei servizi di ristorazione devono assicurare che i clienti seduti ai tavoli, all'interno come all'esterno del locale, mantengano tra loro il distanziamento interpersonale di non meno di un metro, sia tra i clienti seduti allo stesso tavolo, se non abitualmente conviventi, sia nei confronti dei clienti seduti nei tavoli circostanti e che tutti indossino i dispositivi di protezione delle vie respiratorie a eccezione del momento in cui consumano alimenti o bevande.** Le medesime disposizioni in merito al distanziamento interpersonale e all'obbligo di indossare le protezioni delle vie respiratorie valgono anche per i clienti che stazionano in piedi in prossimità dei tavoli o dei banconi di mescita.
5. **In tutto il territorio comunale sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto**, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
6. **Dopo le ore 18,00 e sino alle ore 05:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.**
7. **Dalle 18:00 e sino alle 05:00 l'utilizzo dei distributori automatici self-service è consentito solo per asporto** essendo inibito nella medesima fascia oraria il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. **È fatto obbligo altresì per i gestori dei distributori automatici self-service di bevande di inibire nei medesimi la possibilità di acquisto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 22:00 alle ore 05:00.**

FORTEMENTE RACCOMANDA

1. A tutela della propria e della altrui salute, poiché è ormai acclarato come sostare a lungo in spazi chiusi, ancor più se non adeguatamente arieggiati e di ridotte dimensioni, alla presenza di soggetti positivi al Covid_19 comporti comunque, pur garantendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro e il corretto uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, rischio di contagio a causa dell'esposizione a concentrazioni di aerosol potenzialmente infettivo:
 - a) **di evitare il permanere in ambienti al chiuso, sia pubblici che privati, alla presenza di persone non conviventi oltre il tempo strettamente necessario a portare a compimento la propria attività lavorativa o altre attività indispensabili, indifferibili ed urgenti;**
 - b) **con riguardo alle abitazioni private di evitare altresì ogni prolungata forma di riunione sociale o conviviale con persone non conviventi, siano anche familiari o amici.**

In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n. 74 e con le eventuali sanzioni aggiuntive disposte dalle ordinanze adottate da questa Amministrazione;

Il presente provvedimento assume efficacia dalla data della sua pubblicazione e fino al 3 dicembre 2020 e per quanto non espressamente disciplinato trova applicazione il disposto di cui al DPCM 3 novembre 2020;

Demanda alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Sorso e ne è data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune www.comune.sorso.ss.it

Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T. A. R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è notificata a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Sassari;
- Servizio Polizia Locale del Comune di Sorso;
- Servizio Ambiente del Comune di Sorso;
- Comando Stazione Carabinieri di Sorso;
- Ai pubblici esercizi (bar, pizzerie, ristoranti, distributori automatici di bibite e alimenti h24);

Sorso, li 16/11/2020

IL SINDACO

Dott . Fabrizio Demelas

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.